

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

XIV, 2023/1

VALERIA ACCONCIA*

GLI STRUMENTI DELLA TUTELA APPLICATI ALLE INDAGINI NON INVASIVE

The non-invasive approach to archaeological research in the Italian law is equated to the invasive investigations, as “deeds to found those part of Cultural Heritage that are under the ground or on the seabed”. This legal provision, dating back to the beginning of the National legislation (L. 364/1909; L. 1089/1939; D.Lgs. 490/1999; D.Lgs. 42/2004 - Code of cultural heritage and landscape,), was reinforced by the “Convention for the Protection of the Archaeological Heritage of Europe” (signed at Valletta, 1992), that expressly calls for the application of non-invasive research methods as a privileged source of knowledge and territorial planning, also linked to the issue of the formation of “archaeological reserves”.

The non-invasive methods, when not applied by the personnel of the Ministry of Culture (the Public Institution which the archaeological research is reserved to by the law), must be authorized by the so-called “concession” action, released by the peripheral Offices of the Ministry by delegation of the General Directorate for Archaeology, Fine Arts and Landscapes.

Non invasive investigation can not be carried out in no other way, as for example the use of metal detecting instruments by “treasure seekers” (for instance, to found war wreckage) is not allowed and is punished by the law (also with penalties recently aggravated).

Le metodologie non invasive, come anche i più invasivi carotaggi, non sono esplicitamente richiamate nel *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), fonte normativa primaria per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Esse rientrano in ogni caso nelle competenze del Ministero della Cultura, nel novero delle attività di ricerca previste dall'articolo 88 dello stesso *Codice*, come «opere per il ritrovamento delle cose di cui all'articolo 10», ovvero le cose mobili e immobili che presentano interesse culturale, nel caso specifico declinato come interesse archeologico¹.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che la norma attribuisce allo Stato la proprietà di tali cose, rinvenute nel sottosuolo o sui fondali marini o nei circhi glaciali, sulla base del combinato disposto dell'articolo 91 del *Codice* e degli articoli 822 e 826 del *Codice Civile* e, di conseguenza, ne sancisce l'immediato assoggettamento a tutela in quanto bene culturale *ex lege*.

¹ A tale riguardo, l'interesse archeologico è dettagliato nel *Codice* nei termini del comma 3, lettera a) dell'articolo 10, ma anche, in rapporto ai rinvenimenti nel sottosuolo, come riferibile alle cose prodotte dall'uomo da più di 70 anni.

La proprietà statale, peraltro, determina la loro immissione al demanio o al patrimonio indisponibile e, soprattutto, laddove si profilino aspetti di illiceità nella conduzione delle indagini, rappresenta il presupposto per l'applicazione di sanzioni (*infra*).

Di indagini non invasive tratta invece esplicitamente la *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico*, firmata a La Valletta (Malta) nel 1992 e ratificata in Italia con la L. 29 aprile 2015, n. 57², che raccoglie numerose disposizioni dirette a regolamentare le ricerche sul campo come strumento di conoscenza e protezione.

Se, in generale, alcune delle indicazioni della *Convenzione* in materia di scavi e ricerche erano già presenti nella legislazione italiana fin dal periodo post-unitario (come, ad esempio, le disposizioni sul regime concessorio)³, è invece nuovo l'invito ad applicare metodi di ricerca non invasiva come fonte privilegiata di conoscenza e pianificazione territoriale, legata peraltro al tema della formazione di "riserve archeologiche"⁴.

COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA CULTURA E TITOLARITÀ DELLE INDAGINI A CARATTERE NON INVASIVO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sul fronte delle competenze, il già ricordato articolo 91 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che le indagini archeologiche sono riservate al Ministero, modificando sensibilmente le disposizioni del precedente D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*), che attribuiva tale competenza genericamente allo Stato, e tornando alle previsioni della L. 1 giugno 1939, n. 1089, che riconosceva tale facoltà all'allora Ministero della Pubblica Istruzione.

La *ratio* di tale istituto, ancora molto dibattuta, va individuata nella volontà del legislatore di garantire una valutazione unitaria e organica dei criteri della ricerca archeologica, da considerarsi in capo all'Istituzione che per dettato costituzionale rappresenta lo Stato nell'esercizio della tutela del patrimonio culturale e che, per inciso, se ne assume la responsabilità e l'onere (articolo 9, comma 1 della Costituzione)⁵.

Sulla base di questi principi, quindi, quando le indagini a carattere non invasivo siano condotte al fine di localizzare e rinvenire emergenze a carattere archeologico, esse necessariamente sono sottoposte al controllo degli Uffici del Ministero della Cultura e sono equiparate alle attività di scavo.

² <https://rm.coe.int/168007bd45>.

³ L. 30 giugno 1909, n. 364 ("legge Rosadi"), art. 17, che recepiva a sua volta un orientamento risalente ai regolamenti emanati dal governo napoleonico nel Regno d'Italia all'inizio del XIX secolo (Decreto 15 febbraio 1808, n. 86) e poi dallo Stato Pontificio (Editto del 7 aprile 1820 del Cardinal Pacca).

⁴ Articolo 3, i: «le Parti si impegnano a introdurre delle procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche...», garantendo che "...vengano applicati nella misura del possibile, metodi di ricerca non distruttivi..."; ii: "a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale».

⁵ Sull'istituto concessorio, si veda (riferito al *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*; D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, abrogato dall'attuale *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), MARZUOLI 2000. Sull'attuale regime ex artt. 88-89 del *Codice*, si veda ZUCCA 2013; MALNATI *et al.* 2015; ACCONCIA *et al.* 2019; CALANDRA, ACCONCIA 2022, pp. 12-13.

Il Ministero tramite i suoi Uffici può effettuare direttamente ricerche non invasive con piena titolarità, affidandole a proprio personale o a professionisti specializzati.

Allo stesso modo, ha il compito di controllare e autorizzarne l'esecuzione da parte di soggetti terzi.

Nel caso di lavori privati realizzati all'interno di aree sottoposte a provvedimenti di tutela (o anche a specifiche indicazioni nei piani urbanistici⁶), ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del *Codice*, le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio o i Parchi Archeologici dotati di autonomia possono ordinare indagini non invasive (e saggi limitati o in estensione) a spese dei committenti per verificare preventivamente la consistenza del patrimonio archeologico nelle aree interessate dalle opere, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione necessaria.

Tale indicazione può essere fornita anche nel caso di lavori in aree non vincolate, quando i proprietari intendano coordinarsi con gli Uffici del Ministero per evitare di incorrere in modifiche progettuali e/o fermo lavori.

Le metodologie oggetto di questo contributo sono richiamate anche nell'ambito delle procedure cd. di "archeologia preventiva", ovvero quelle dettagliate fino al 1 luglio del 2023 dall'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente a tale data, dagli articoli 38, comma 8 e 41, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal suo Allegato I.⁷

Il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* nel 2006 ha recepito le indicazioni dell'articolo 5 della *Convenzione de La Valletta* di sottoporre a verifiche del potenziale archeologico le aree interessate da pianificazione territoriale, con le modifiche al comma 4 dell'articolo 28⁸, secondo il quale i Soprintendenti territoriali possono richiedere l'esecuzione di saggi di scavo preventivi a spese dei committenti in caso di lavori pubblici o di pubblica utilità in aree di interesse archeologico, anche se non soggette a provvedimenti di tutela.

La norma aggiornata al 2023 stabilisce che la relazione archeologica preliminare, prodotta anche a seguito di ricognizioni dirette sul terreno, sia presentata dalle stazioni appaltanti nella conferenza dei servizi convocata ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della localizzazione dell'opera.

Se sulla base di tale relazione si rende necessario effettuare ulteriori verifiche prima di approvare e realizzare l'opera, il Soprintendente può richiedere l'affidamento a professionisti in possesso dei titoli previsti dalla normativa⁹ di carotaggi, prospezioni geofisiche e saggi archeologici, che successivamente possono assumere la consistenza di saggi in estensione, le cui risultanze devono essere integrate nella relazione tecnica del progetto di fattibilità.

⁶ Come nel caso del Piano Regolatore Generale dell'area metropolitana di Roma, all'interno delle Mura Aureliane (articolo 16, comma 8).

⁷ *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*; G.U. n. 77 del 31 marzo 2023, suppl. ord. (https://www.promopa.it/wp-content/uploads/2023/04/dlgs_36_2023_codice_dei_contratti.pdf).

⁸ Modifiche introdotte dall'allora vigente *Codice dei contratti pubblici*, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

⁹ Per la regolamentazione dei professionisti nel campo dei Beni Culturali, si veda la L. 22 luglio 2014, n. 110 (*Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti*) e il successivo regolamento D.M. 20 maggio 2019, n. 244.

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, inoltre, rinvia a un regolamento da emanare entro il 31 dicembre dello stesso anno per l'adozione di linee guida per l'esecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico, destinato ad abrogare proprio l'Allegato I.8¹⁰.

Fino alla sua emanazione, pertanto, restano vigenti le *Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*¹¹, emanate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, che descrivono le modalità e i tempi di esecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico e anche quelle di consegna della documentazione tramite l'utilizzo di un *template GIS* in formato *.gpkg open source*, elaborato dall'Istituto Centrale per l'Archeologia e destinato a confluire nel Geoportale Nazionale per l'Archeologia. Gli aspetti legati alle ricerche a carattere non invasivo sono trattati ai *punti 4.1 e 6.4.1* e nella *tabella 4* delle *Linee Guida*, nella quale sono dettagliati gli aspetti operativi delle ricognizioni di superficie/sopralluoghi e delle prospezioni geofisiche (georadar, magnetometria differenziale fluxgate, sclerometria, tomografie elettriche di resistività, tromografia).

Nei casi finora descritti, i risultati delle indagini (anche quelle non invasive) sono trasmessi e conservati dagli Uffici del Ministero che, in quanto istituzionalmente responsabili dell'attività di tutela e ricerca, possono accedervi liberamente e individuare le forme più adatte per diffonderli, senza che esse siano lesive della proprietà dei professionisti incaricati della loro elaborazione¹².

CONCESSIONI DI RICERCA PER INDAGINI NON INVASIVE

Diverso è invece il caso in cui le indagini archeologiche siano effettuate in regime di concessione di scavi e ricerche (articolo 89 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), ovvero quando siano effettuate da soggetti esterni al Ministero, prevalentemente Università, a fini di pura conoscenza. In questo caso, a seguito di specifica istanza, il Ministero si spoglia temporaneamente delle prerogative garantitegli dalla legge, attribuendole ai soggetti sopra richiamati, compresa la titolarità scientifica dei dati prodotti.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, tale regolamento dovrebbe essere adottato tramite un decreto proposto dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'Allegato I.8, punto 11 si fa invece riferimento a un D.P.C.M. adottato su proposta dei due Ministri.

¹¹ G.U. n. 88 del 14 aprile 2022, ser. gen.; <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/14/22A02344/sg>; si veda anche la sezione dedicata nel sito *web* dell'ICA, http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva.

¹² A tale proposito, va sottolineato che i professionisti incaricati dell'esecuzione delle ricerche e della relativa documentazione restano titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulla stessa, come espressamente indicato dall'articolo 2575 del *Codice Civile* e dall'articolo 633 della L. 22 aprile 1941, n. 633, relativamente al diritto d'autore sulle «...opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione...». In qualità di soggetto competente per le finalità di tutela e ricerca, gli Uffici del Ministero possono però accedere ai dati delle ricerche, diffondendoli con modalità e struttura diverse da quelle con cui sono stati originariamente organizzati, valendosi di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1) della stessa L. 633/1941, ovvero: «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali», che rispecchia il principio della *Idea/Expression dichotomy*, adottato in sede internazionale ed europea (si veda, ad es. la *European software directive 1.2*; <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/introduction-eupl-licence#:~:text=%22Licensed%20under%20the%20EUPL%2D1.2%2Dor%2Dlater%22&text=Compatible%20means%20that%20the%20work,compatible%20in%20the%20EUPL%20Appendix.>) per sancire la libertà di diffusione delle idee e delle conoscenze, in forma non lesiva dei diritti di autore e della proprietà intellettuale.

Il rilascio della concessione avviene a seguito di un procedimento condiviso tra Uffici centrali e periferici del Ministero, che devono verificare l'adeguatezza dei soggetti richiedenti, delle previsioni economiche e della validità del progetto di ricerca, nonché l'ottemperanza di precise prescrizioni finalizzate a tutelare il patrimonio culturale che, se non rispettate, possono determinare la revoca della concessione stessa.

Le indagini non invasive che rientrano nella definizione di «opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10» sono quindi oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 89.

Vengono pertanto a essere escluse da questo regime le indagini non invasive realizzate nell'ambito di programmi di ricerca a carattere geologico e/o paleoambientale¹³, anche se gli Uffici territoriali del Ministero sono tenuti a monitorarne l'esecuzione laddove queste ultime siano realizzate in aree sottoposte a vincolo, comunque a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi del già ricordato articolo 21 del *Codice*.

Fino al 2017, le indagini non invasive a carattere archeologico condotte da Università, Amministrazioni comunali, Associazioni ecc. erano direttamente autorizzate dalle Soprintendenze e dai Parchi Archeologici e la documentazione dei risultati restava depositata esclusivamente presso gli stessi.

Dal 2018, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, nell'ambito dell'azione di supporto al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio culturale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha avviato un processo di sistematizzazione del rilascio delle concessioni di ricerca, collegato all'esigenza di razionalizzarne gli aspetti procedurali e centralizzare la raccolta dei risultati di tutte le indagini archeologiche condotte in Italia, da far confluire nel già citato portale *webGIS* Geoportale Nazionale per l'Archeologia, rendendoli disponibili in formato *open* agli Uffici del Ministero, agli *stakeholders*, ai professionisti e, naturalmente, ai ricercatori.

Per mezzo di proprie circolari, quindi, la DG-ABAP ha provveduto a chiarire definitivamente che le indagini non invasive realizzate a puro fine di ricerca ricadono, come sopra ricordato, nell'ambito del regime di cui agli articoli 88-89 del *Codice*, assimilandone pertanto l'attività istruttoria.

Dopo una breve fase in cui questo processo aveva determinato l'attribuzione delle competenze per il rilascio della concessione alla stessa DG-ABAP anche per le indagini non invasive, prolungando di fatto i tempi del procedimento¹⁴, già nel 2019 tale competenza è tornata alle Soprintendenze ABAP e ai Parchi Archeologici e, con un nuovo intervento normativo, anche alle Direzioni Regionali Musei per le aree archeologiche in consegna¹⁵.

Allo stesso tempo, poi, grazie anche all'interlocuzione con i rappresentanti degli Enti di ricerca, è stato progressivamente chiarito e definito il novero delle metodologie da sottoporre a concessione, semplificando anche le procedure di presentazione delle istanze.

¹³ Come peraltro ribadito dalla recente Circolare DG-ABAP/DG-MU n. 47 del 16 novembre 2022 in materia di concessioni di scavo, anche in riferimento ai carotaggi rientranti in tale specifica attività.

¹⁴ Circolare DG-ABAP n. 4 del 18 gennaio 2019; Circolare DG-ABAP n. 7 del 21 febbraio 2019.

¹⁵ D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. ee); Circolare DG-ABAP n. 14 del 31 marzo 2021; Circolare DG-ABAP n. 37 del 28.09.2021; Circolare DG-ABAP/DG-MU n. 47 del 16 novembre 2022.

Sono stati quindi esclusi i sistemi di indagine non impattanti, come l'aerofotogrammetria o il LiDAR (la cui esecuzione è peraltro regolamentata già da specifica normativa di settore relativa alle riprese aeree - anche da drone - che coinvolge in prima istanza l'ENAC, le forze dell'Ordine e anche i proprietari stessi dei terreni su cui si vola), limitando invece la necessità di sottoporre a istanza di concessione solo le indagini effettuate tramite magnetometria, GPR, resistività elettrica, ETR e le ricognizioni di superficie, che prevedono l'accesso diretto degli operatori nelle aree interessate dall'indagine, anche con strumentazione apposita, con la necessità di ottenere il permesso da parte dei proprietari.

Nell'ambito di questo processo di semplificazione, con la Circolare DG-ABAP n. 25 del 18 maggio 2021 è stata delegata agli Uffici competenti per territorio anche la scelta e la valutazione del materiale istruttorio da presentare per l'esecuzione di ricerche non invasive, effettuate sulla base del carattere degli interventi, sulla loro estensione e sul potenziale archeologico noto per le aree interessate dalle ricerche. Con la stessa Circolare è stata rilasciata una specifica modulistica in formato *.pdf* compilabile prodotta dall'ICA¹⁶.

Gli esiti delle ricerche così condotte sono raccolti dai concessionari nel formato "minimo" destinato al Geoportale Nazionale per l'Archeologia, che include l'*abstract* in italiano e in inglese, la relazione di indagine facoltativa, alcune foto rappresentative, i metadati e il posizionamento in formato vettoriale con estensione *.shp* delle aree di intervento, che sono trasmessi all'ICA, mentre gli Uffici territoriali ricevono la documentazione di dettaglio (schede UT per le ricognizioni di superficie, schede dell'intervento per le indagini geofisiche; relazione)¹⁷.

UTILIZZO DI *METAL DETECTOR* E PROFILI DI ILLICITÀ

Nell'ambito delle metodologie non invasive sono compresi anche gli strumenti per la ricerca di metalli nel sottosuolo, per quanto le potenzialità di questi ultimi siano sostanzialmente ridotte rispetto a magnetometri, georadar, ecc., più frequentemente ed efficacemente impiegati per indagini a carattere archeologico.

L'utilizzo senza titolo di strumentazione non invasiva per indagini a carattere archeologico, e specificamente di rilevatori di metalli, infine, rientra nell'ambito dei profili di illiceità sanciti dalla normativa di settore sia nazionale che europea¹⁸.

In generale, i *metal detectors* come strumenti di diagnostica non sono da considerarsi vietati in termini assoluti, essendo utilizzati a scopi civili o militari nell'ambito di procedure controllate, ad esempio per sminamenti programmati, per localizzare tubature / sottoservizi / cavi elettrici, ecc.

¹⁶ Scaricabile dal sito *web* dell'Istituto alla pagina http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/266/istruzioni-e-modulistica-per-i-richiedenti-la-concessione.

¹⁷ Scaricabile dal sito *web* dell'Istituto alla pagina http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/268/istruzioni-e-modulistica-per-la-consegna-della-documentazione.

¹⁸ Si fa riferimento anche in questo caso alla *Convenzione europea de La Valletta*, articolo 3, iii («ogni Parte si impegna a... sottoporre ad un'autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica»).

Com'è noto, però, vista la loro reperibilità in commercio, incrementata ormai dalle proposte via *web*, essi sono anche acquistati da privati cittadini alla ricerca di monete, rottami, gioielli ecc. (in aree extra-urbane, sulle spiagge) e/o da appassionati “cercatori di tesori” che, incuranti delle disposizioni di legge e della necessità di indagare con metodologie corrette i depositi stratigrafici, vanno sostanzialmente a intaccare i contesti nei quali si inseriscono i materiali metallici.

Negli ultimi anni è sensibilmente aumentato il numero degli appartenenti a queste categorie, che operano prevalentemente alla ricerca di manufatti bellici risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, che si aggiungono ai più noti cercatori di manufatti tradizionalmente considerati come appartenenti al patrimonio archeologico. Sono ormai molti i siti *web* e i programmi televisivi dedicati all'utilizzo di rilevatori di metalli, così come le associazioni di appassionati che, spesso senza che la loro attività sia nota agli Uffici del Ministero, raccolgono rottami bellici, immettendoli nel mercato o componendo raccolte private.

A tale riguardo, va sottolineato che la L. 7 marzo 2001, n. 78 (“Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”) individua nella “ricognizione” delle “vestigia” della Prima Guerra Mondiale una delle attività funzionali alla protezione e valorizzazione di queste evidenze, attribuendo la competenza in materia allo Stato e alle Regioni, che possono avvalersi anche di «associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma».

Fermo restando che le disposizioni di tale legge (considerata come “speciale”) sono applicabili esclusivamente ai teatri di guerra delle regioni settentrionali del territorio nazionale e non sono estensibili per analogia anche ai contesti interessati dagli eventi del periodo 1940-1945, il concetto di “ricognizione” si inquadra comunque in una prospettiva autorizzatoria da parte del Ministero della Cultura cui fa riferimento l'articolo 2 al comma 2¹⁹.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, poi, al Ministero è comunque attribuita l'iniziativa in materia di interventi sul patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (inclusa la “ricognizione”), la vigilanza sulla loro esecuzione e la definizione dei criteri tecnico-scientifici.

Le Regioni, tra le attività concorrenti, provvedono a disciplinare la raccolta dei reperti mobili (articolo 7, comma 1, lettera c).

Nei fatti, tale competenza si esplicita nel rilascio di “certificati” abilitanti ad associazioni, privati, ecc., i quali sono comunque tenuti a ottemperare le disposizioni nazionali in materia di rinvenimenti fortuiti (regolamentata dall'articolo 90 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*), segnalando il recupero di materiali di interesse culturale alle autorità competenti entro ventiquattro ore.

Al riguardo, l'articolo 9 della L. 7 marzo 2001, n. 78 dispone che chiunque al momento dell'emanazione del provvedimento possedesse cimeli, raccolte ecc. riferibili al Primo Conflitto Mondiale, entro sessanta giorni doveva denunciarlo al Sindaco del Comune in cui si trovavano, da cui discende che qualsiasi ulteriore rinvenimento effettuato dopo quella data e non comunicato è da ritenersi illecito.

¹⁹ Ove si richiamano le disposizioni di tutela di cui al *Titolo I* dell'allora vigente *Testo Unico* rispetto alle cose assoggettate a tutela e il potere del Soprintendente di sospendere qualsiasi intervento anche in assenza di provvedimento di tutela diretta.

Il quadro normativo, quindi, è chiaro nel definire i limiti dell'attività di cercatori di vestigia belliche sia in termini di contesti sia di modalità e tempi di intervento e, infine, di competenze istituzionali. Al di fuori della casistica appena descritta, l'uso di *metal detector* senza titolo va considerato comunque illecito, mancando proprio del carattere dell'accidentalità, presupposto necessario per i già richiamati rinvenimenti fortuiti.

Le attività di *metal detecting*, effettuate con la consapevole intenzione di individuare (e spesso nei fatti asportare) reperti, se non sottoposte al controllo delle autorità e non affidate a soggetti in possesso delle necessarie competenze, presentano un elevato potenziale di danneggiamento e impossessamento indebito di elementi del patrimonio culturale di proprietà statale e, più in generale, si configurano come distruttive dei contesti di giacitura.

Il regime sanzionatorio del *Codice* non prevede esplicite misure a contrasto dell'uso di *metal detectors* per ricerche archeologiche, che pertanto viene fatto rientrare nelle previsioni dell'articolo 175, applicate prevalentemente in caso di flagranza di reato.

Di recente, però, la L. 9 marzo 2022, n. 22 (“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”)²⁰, ha introdotto nel *Codice Penale*, l'articolo 707-bis, che punisce con l'arresto fino a due anni e un'ammenda da 500 a 2000 euro il possesso senza titolo di rivelatori di metalli all'interno di aree e parchi archeologici, delle zone di interesse archeologico sottoposte a provvedimento di tutela e di quelle in cui siano in corso lavori soggetti alle procedure di archeologia preventiva.

Tale recente disposizione, pur non esaurendo la casistica dell'uso illecito di strumentazione di diagnostica non invasiva, se applicata in combinazione all'articolo 175 del *Codice*, fornisce comunque un efficace strumento agli Uffici del Ministero competenti per la tutela territoriale per contrastare il saccheggio dei depositi stratigrafici e dei contesti che compongono il palinsesto conoscitivo indispensabile per un inquadramento corretto e per restituire il valore delle tracce del passato.

*MiC - Istituto Centrale per l'Archeologia
valeria.acconcia@cultura.gov

²⁰ Si tratta di una legge presentata già nel 2022 dai Ministri Franceschini e Orlando; G.U. n. 68 del 22 marzo 2022, ser. gen. (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/22/68/sg/pdf>).

Bibliografia

ACCONCIA *et al.* 2019: V. ACCONCIA, V. BOI, A. FALCONE, “Il ruolo dell’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA) e del Servizio II della DG-ABAP nel supporto e coordinamento delle attività di scavo sul territorio nazionale: la normalizzazione del flusso procedimentale”, in *Bollettino di Archeologia online* X, 3-4, pp. 219-237.

CALANDRA, ACCONCIA 2022: E. CALANDRA, V. ACCONCIA, “La Rinascita dell’Archeologia” in *Archeologi&*, settembre, pp. 10-13.

MALNATI *et al.* 2015: L. MALNATI, M.G. FICHERA, S. MARTONE, “La tutela del patrimonio archeologico italiano: i limiti dell’attuale normativa e nuove proposte di integrazione al Codice”, in *Aedon. Rivista di arti e di diritto online* 3 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/malnati.htm>; ultimo accesso 14.04.2023).

MARZUOLI 2000: C. MARZUOLI, “Ritrovamenti e scoperte: la ricerca di beni culturali (art. 85 d.lg. 490/1999)”, in *Aedon. Rivista di arti e di diritto online* 1 (<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/marzuoli.htm>; ultimo accesso 14.05.2023).

ZUCCA 2013: R. ZUCCA, “Il rapporto fra Università e Soprintendenze per i Beni Archeologici nella ricerca archeologica ex art. 88 D. Lgs. 42/2004”, in *PCA* 3, pp. 311-322.